

1203 21 DICEMBRE 2018

Allegato A) all'atto deliberativo n. del composito da n. 5 pagine

**CONVENZIONE TRA L' AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO CON SEDE IN  
OMEGNA – VIA MAZZINI 117 - E  
LA COOPERATIVA SOCIALE "PROMETEO" DI VIGNONE (VB) PER PRESTAZIONI  
RIABILITATIVE PSICHICHE RESIDENZIALI**

**TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna, di seguito denominata semplicemente ASL ( P.IVA. 00634880033 ) qui rappresentata dal Direttore Sostituto della SOC Servizio Salute Mentale Territoriale Dr. Angelo Mazza domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Omegna via Mazzini n. 117

**E**

La Cooperativa Sociale "Prometeo" a.r.l., avente sede legale a Vignone (VB) in via Motte n. 1 e sede amministrativa a Verbania in via Cavallini n. 7 (P.IVA. 01561890037) nella persona del suo legale rappresentante Dr. Nicola Leonardi domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Verbania via Cavallini n. 7

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto**

La SOC Servizio Salute Mentale Territoriale dell'ASL ( di seguito denominata semplicemente SOC SSMT ) si avvale delle Comunità Protette Psichiatriche di tipo B "Prometeo" aventi sede a Vignone (VB) e Villadossola (VB), formalmente abilitate ed autorizzate, per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione psichiatriche residenziali, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, nonché dalla presente convenzione.

**Art. 2 – Inserimenti**

La Cooperativa Sociale "Prometeo" accoglierà nelle proprie Comunità fino a n. 16 (sedici) utenti per una durata massima di 24 mesi, prorogabili di volta in volta di 12 ad ogni scadenza qualora la SOC dell'ASL confermi la necessità della prosecuzione dell'inserimento.



### **Art. 3 - Modalità di ammissione**

Ferma restando l'autonomia amministrativa e funzionale della Cooperativa Sociale "Prometeo", le parti, ai fini dell'inserimento, dello svolgimento del programma terapeutico riabilitativo e della determinazione della durata del medesimo, si impegnano ad armonizzare le proprie attività allo scopo di giungere a forme di integrazione tra i settori pubblico e privato di pertinenza.

L'ammissione degli assistiti in carico ai Centri di Salute Mentale (di seguito denominati CSM) di Verbania, Omegna e Domodossola, afferenti alla SOC SSMT, con onere finanziario a carico dell'ASL, è subordinata all'emissione di specifico provvedimento rilasciato dall'ASL su proposta del Referente della SOC. Il provvedimento di inserimento deve essere accompagnato dal progetto individualizzato redatto dal CSM.

Gli operatori della SOC SSMT possono accedere alle Comunità, senza necessità di preavviso, per acquisire notizie sull'evoluzione clinica dei pazienti e sui trattamenti in corso. Spetta comunque alle Comunità comunicare tempestivamente al CSM di riferimento le eventuali modificazioni del quadro psicopatologico dell'ospite. La Comunità ospitante dovrà inviare ogni 6 (sei) mesi al CSM competente relazione scritta sui pazienti inseriti, ferma restando la responsabilità di cura e assistenza degli operatori della Cooperativa Sociale "Prometeo".

L

### **Art. 4 – Prestazioni**

La Cooperativa Sociale "Prometeo" fornisce agli ospiti prestazioni terapeutico - riabilitative e di assistenza secondo le migliori regole di perizia, prudenza e diligenza connesse alla specifica attività svolta, rispettando i diritti e la dignità di ogni ospite, in relazione alla riservatezza personale e alla libertà religiosa favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno dei propri presidi.

Non fornisce prestazioni di medicina generale territoriale o specialistica, non psichiatrica o ospedaliera. Per esse si avvale, a favore degli ospiti, delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale gestite direttamente o con questo convenzionate. Le prestazioni sanitarie eventualmente fornite agli ospiti con modalità diverse da quelle descritte non sono a carico dell'ASL.

Le prestazioni farmaceutiche saranno assicurate direttamente dalle Comunità.

La Cooperativa Sociale "Prometeo" è tenuta a fornire totale copertura assicurativa per sollevare in sede civile gli ospiti dagli eventuali oneri economici conseguenti da danni dai medesimi subiti o cagionati ad altri. Parimenti, in tali evenienze, l'ASL non può essere considerata in causa.

La Cooperativa Sociale "Prometeo" e la SOC SSMT non hanno l'onere economico verso gli ospiti per gli effetti di uso personale: esso è dei residenti stessi. La Cooperativa medesima fornisce tutti gli effetti di uso non personale, e si adopera perché i soggiornanti siano adeguatamente forniti di oggetti di uso personale, ove ciò sia terapeutico.

La Cooperativa Sociale "Prometeo" si adopera perché i familiari dei pazienti collaborino alla realizzazione dei programmi terapeutico – riabilitativi mediante la partecipazione ai colloqui, sedute

e gruppi di lavoro con i suoi operatori. Ai familiari non possono essere richieste prestazioni di assistenza.

Le visite ai residenti possono essere effettuate ogni giorno con orario che verrà comunicato dalla struttura. Eventuali variazioni dell'orario possono essere disposte dal responsabile di struttura. I Direttori Sanitari delle Comunità ospitanti hanno la facoltà di sospendere le visite, ove ciò sia terapeuticamente necessario.

In fase di inserimento, gli ospiti, i familiari o le altre persone di riferimento concorderanno il versamento all'Amministrazione della Cooperativa Sociale "Prometeo", di una somma idonea per le spese personali (trasporti, sigarette, effetti personali). Tale somma verrà erogata all'ospite interessato secondo gli accordi pattuiti dal medesimo con gli operatori della struttura. La somma iniziale sarà periodicamente reintegrata con modalità definite, previa documentazione delle spese sostenute con apposito estratto conto.

Nell'ambito del programma terapeutico concordato, le uscite degli ospiti a qualsiasi titolo potranno essere consentite dietro autorizzazione e sotto la responsabilità della Direzione Sanitaria delle Comunità. Nel caso vi sia la necessità di svolgere pratiche burocratiche, amministrative, la struttura si impegna ad accompagnare l'utente presso le diverse sedi.

La Cooperativa Sociale "Prometeo" dovrà assicurare spazi idonei per la permanenza del familiare/visitatore e facilitazioni per il vitto.

Le prestazioni di particolare conforto ambientale sono a carico dell'assistito. La Cooperativa Sociale "Prometeo" si impegna però a metterle a disposizione nella misura esistente mediamente nei presidi ospedalieri dell'ASL e alle tariffe vigenti mediamente in essi, le quali saranno portate a conoscenza degli interessati assistiti e dei familiari all'atto dell'ammissione e, costantemente, mediante apposite indicazioni.

#### **Art. 5 – Variazioni attività**

Nel caso di sospensione o interruzione di attività, di attrezzature e servizi essenziali, la Cooperativa Sociale "Prometeo" è tenuta a darne comunicazione tempestiva all'ASL. In tali casi, ove sia impossibile il proseguimento del programma terapeutico – riabilitativo presso le Comunità, previi i necessari accertamenti, la SOC SSMT può autorizzare la Cooperativa ad avvalersi di altre strutture pubbliche operative per il proseguimento del programma. Da ciò non può derivare un aumento della diaria giornaliera prevista dalla presente convenzione, né una diminuzione degli standard assistenziali già garantiti dalle Comunità.

#### **Art. 6 – Assenza temporanea**

A partire dal decimo giorno di assenza dovuto a permesso, ricovero presso ospedale pubblico o convenzionato l'ASL corrisponde alla Cooperativa Sociale "Prometeo" l'80% (ottanta per cento) della diaria riconosciuta in convenzione.

Il trasporto dei residenti presso altro presidio per l'erogazione di prestazioni sanitarie è a carico e sotto la responsabilità della Cooperativa. Il trasporto a domicilio a seguito di dimissione è a carico dell'assistito.

Quando l'ospite è autorizzato, per qualunque ragione, a lasciare la Comunità, ove il suo stato psicofisico lo richieda, la Cooperativa Sociale "Prometeo" gli mette a disposizione un idoneo servizio di accompagnamento. Nel caso di allontanamento non autorizzato la Cooperativa, fatti salvi gli immediati interventi necessari, non ha l'onere di rintracciarlo, ma si obbliga ad avvisare nel modo più rapido possibile dell'avvenuto allontanamento i familiari, il tutore, il CSM di competenza, nonché, ove se ne ravvisi l'opportunità, le Autorità di Pubblica Sicurezza.

#### **Art. 7 – Retta**

L'ASL corrisponderà alla Cooperativa Sociale "Prometeo" per l'anno 2019 la stessa retta giornaliera dell'anno precedente pari a € 114,08+IVA 5%, per un totale di € 119,78, escluso eventuale adeguamento ISTAT nella misura prevista.

Sostanziali scostamenti dalla retta prefissata devono essere clinicamente giustificati con progetti speciali di assistenza ed inserimento.

In tale diaria si intendono comprese tutte le spese sostenute dalla Cooperativa Sociale "Prometeo" per la realizzazione del programma terapeutico- riabilitativo, per l'assistenza, per l'erogazione delle prestazioni alberghiere, nonché per la compilazione di schede, la fornitura all'ASL di dati statistici, notizie, eventuali copie delle cartelle cliniche e per le comunicazioni di cui ai precedenti articoli. Fermo restando quanto indicato nel primo periodo dell'art. 6, la retta è dovuta per i posti letto effettivamente occupati.

#### **Art. 8 – Inadempimenti**

Nel caso di inadempienze a quanto fin qui pattuito, l'ASL è tenuta a darne contestazione per iscritto assegnando, per la loro rimozione, un termine non superiore a 30 giorni. Trascorso tale termine, qualora la Cooperativa Sociale "Prometeo" non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'ASL ha la facoltà di sospendere la convenzione.

#### **Art. 9 – Pagamenti**

La liquidazione dei crediti maturati dalla Cooperativa Sociale "Prometeo" nei confronti dell'ASL, avverrà a cadenza mensile in base ad addebito mensile delle giornate di soggiorno fornite ed alla presentazione del relativo estratto conto, sulla base delle contabilità riconosciute regolari dall'ASL.

#### **Art. 10 – Scadenza**

La presente convenzione ha durata annuale a partire dal 01.01.2019 fino al 31.12.2019 fatto salvo disposizioni regionali in merito alla piena applicazione della DGR 29/2016. In tal caso la convenzione si risolve ex tunc con comunicazione formale alla parte contraente..

#### **Art. 11 – Norme di riferimento**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applica la normativa vigente.

**Art. 12 – Foro competente**

Ogni controversia insorgente tra le parti verrà risolta innanzi al foro di Verbania.

**Art. 13 – Registrazione**

La presente convenzione, debitamente sottoscritta dalle parti, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.86.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Omegna.....

Cooperativa Sociale “Prometeo”  
Il Leale Rappresentante  
(Dott. Nicola Leonardi)

ASL VCO – OMEGNA  
Il Direttore Sostituto SOC Servizio  
Salute Mentale Territoriale  
(Dr. Angelo Mazza)

